



Corte dei Conti. Delucidazioni su sui vincoli delle entrate da parcheggi con affidamento esterno

Giovedì 19/10/2023 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Non può ritenersi corretta l'impostazione metodologica seguita dall'ente che ha affidato la gestione dei parcheggi ad una società. L'esame dei rapporti contrattuali fra comune e società evidenzia come il canone di concessione sia dovuto in favore del comune in base ad un forfait che non ha alcun riferimento con l'ammontare dei flussi di cassa derivanti dai parcheggi e dalle aree di sosta, con la conseguenza che gli incassi vengono introitati direttamente dalla Società e qualificati come ricavi della stessa nell'ambito del conto economico ed imponibili ai fini reddituali. Del resto, la società non è mai stata qualificata come agente contabile, poiché in base alle regole contrattuali non maneggia somme di pertinenza comunali. Il comune, pertanto, non ha nessuna entrata derivante dalla gestione dei parcheggi che rientri nella casistica di cui all'art. 7, comma 7, del codice della strada" (Deliberazione 195/2022 Corte dei Conti Toscana).

La norma, infatti, dispone che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”. Nessuna eccezione viene posta dal legislatore nel richiedere il vincolo delle entrate spettanti all’ente in quanto proprietario della strada sulla quale i parcheggi insistono.

Nell’ambito della propria autonomia l’ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino. Tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell’entrata, che resta quella di un compenso pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del codice della strada. Nella scelta adottata dall’ente per la gestione dei parcheggi rientra l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale.

Nel caso di specie, l’ente non provvede alla destinazione delle entrate né con riferimento ai proventi pagati dalla società a titolo di contributo o canone di concessione, né con riferimento alle entrate percepite dalla società quale pagamento del servizio reso all’utenza, poiché queste, qualificate come ricavi, vanno a coprire costi che afferiscono alla pluralità dei servizi resi dalla società, né con riferimento agli eventuali utili distribuiti dalla società, per quanto, in tale ultima fattispecie, la riconduzione dei fondi alle loro finalità di legge avverrebbe solo in minima parte, proprio in virtù del fatto che la società è affidataria di servizi comunali differenziati, e non solo della gestione dei parcheggi.

È utile riportare una breve definizione del concetto di “agente contabile di fatto”: “è agente contabile chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggio di denaro pubblico, indipendentemente dall’esistenza di un titolo giuridico (atto amministrativo, contratto) ed è irrilevante ai fini della sottoposizione al giudizio di conto che trattasi di entrate di diritto pubblico o di diritto privato. Nel caso di specie la società affidataria del servizio pubblico è senz’altro da considerarsi un agente contabile, riscuotendo nell’interesse del comune i relativi proventi.

Pur non pervenendosi ad una rideterminazione del risultato di amministrazione, l’esito del controllo evidenzia nei fatti una elusione del vincolo di legge, poiché il Comune da un lato impone un onere agli utenti, e dall’altro non destina nessuna quota di tali proventi alle finalità proprie. La gestione esternalizzata del servizio, e la concessione dell’attività ad un soggetto privato, non possono costituire un meccanismo elusivo del vincolo normativo.

L’ente dovrà pertanto provvedere ad un diverso trattamento contabile delle entrate connesse alla gestione dei parcheggi situati sul suolo di pertinenza comunale, pervenendo ad una quantificazione dei proventi in oggetto e garantendo che questi vengano ricondotti alle finalità di legge.